

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"LA CLESSIDRA - CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA - ONLUS"

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

È costituita, per volontà dei fondatori, una Fondazione -ONLUS denominata "LA CLESSIDRA - CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA - ONLUS", con sede legale in Canicattì (AG), via Kennedy in atto senza numero civico, Pal. IN.AR, I Piano.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, nonché istituire uffici o rappresentanze sia in Italia che all'estero per svolgere attività di promozione, sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione ha l'obbligo di usare nella propria denominazione ed atti rivolti al pubblico, l'acronimo O.N.L.U.S. – organizzazione non lucrativa di utilità sociale”).

Articolo 2

Scopo e Ambito Territoriale

La Fondazione "LA CLESSIDRA - CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA - ONLUS" è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e si propone il perseguimento di finalità di utilità e di solidarietà sociale, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 460/1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, nello svolgimento della propria attività istituzionale in particolare nei settori della ASSISTENZA SOCIALE ED ASSISTENZA SANITARIA, istruzione, formazione e beneficenza per la prevenzione e la cura di malattie tumorali rare ed in particolare di quelle germinali.

IN QUESTI AMBITI E PER TALI FINALITÀ RIVOLGERÀ IN VIA ESCLUSIVA LE PRO-

PRIE INIZIATIVE IN FAVORE DI PERSONE CHE SI TROVINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO, INTESA ANCHE COME SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' OGGETTIVA DERIVANTE DALLA MALATTIA.

Pertanto essa assumerà iniziative volte a:

- favorire la cura su dette patologie, **CONTRIBUENDO ANCHE ALLA** formazione di giovani medici **CHE, SE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, POSSONO ESSERE DESTINATARI** di borse di studio, **FINALIZZATI A CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DI PERIODI DI STUDIO ANCHE ALL'ESTERO;**

- agevolare l'eventuale ricorso a cure e/o interventi non coperti dal servizio sanitario nazionale in pazienti affetti dalle dette patologie, **CHE POSSANO TROVARSI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO ANCHE ECONOMICO;**

- realizzare attività di servizio e supporto a vantaggio dei pazienti **SVANTAGGIATI;**

- effettuare campagne informative di conoscenza e prevenzione delle dette malattie;

- effettuare ogni altra attività compatibile con le finalità statutarie come sopra individuate;

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie, funzionalmente connesse con la realizzazione dei predetti scopi della Fondazione.

Le finalità della Fondazione non hanno limiti territoriali e potranno essere svolte anche in collegamento con istituti di ricerca e cure in Italia ed all'estero e con strutture del servizio sanitario nazionale. La Fondazione potrà inoltre operare congiuntamente ad associazioni e fondazioni aventi scopi analoghi o simili, sempre nel rispetto delle proprie finalità statutarie.

Articolo 3

Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione inizia-

le conferito dai fondatori indicati nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro cinquemila virgola zerozero (euro 5.000,00), nonché dalla quota parte spettante al fondatore Signor Giudice Mario delle attività mobiliari relitte dal Signor Giudice Claudio in atto depositate presso il Credito Siciliano S.p.A., filiale di Canicattì e presso Unicredit S.p.A. Filiale di Canicattì.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni o da ulteriori assegnazioni che i fondatori potranno fare, nonché dagli incrementi derivanti dai versamenti dei "Partecipanti-Fondatori" secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, oltre che col patrimonio destinato, con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, ivi compreso le elargizioni del 5 x 1000, derivanti dall'IEPEF dei contribuenti;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- i contributi versati dai "partecipanti-Fondatori";
- i contributi una tantum versati dai "Partecipanti-Sostenitori".

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 4

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- PROMOTORI FONDATORI

- PARTECIPANTI FONDATORI

- PARTECIPANTI SOSTENITORI

Sono "Promotori Fondatori" esclusivamente il Signor Giudice Mario, la Signora Restivo Giuseppa e la Signora Giudice Alessandra, costituenti la Fondazione, che manterranno detta qualifica vita natural durante, nonché i loro eredi.

Sono "Partecipanti Fondatori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a incrementare il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione per il valore minimo di contributo iniziale stabilito in euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero), e di un contributo annuo di euro 100,00 (cento virgola zerozero). In tal caso la qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

Sono "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, e vengono qualificati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente,

- il Consiglio di Amministrazione,

- l'Assemblea dei "Partecipanti-Fondatori",

- il Revisore Unico dei Conti.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori".

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di costituzione della fondazione, è nominato direttamente dai fondatori che ne hanno indicato in seno all'atto costitutivo 4 (quattro) nelle persone della Signora Restivo Giuseppa, della Signora Portalone Gentile Gabriella, della Signora Giudice Alessandra e della Signora Insalaco Angela. Il Consiglio di Amministrazione così costituito – come disposto dai Fondatori - si riserva di cooptare gli altri membri in occasione della prima seduta individuandoli fra i "Partecipanti – Fondatori" che avranno contribuito ad incrementare il Patrimonio della Fondazione mediante contributo in denaro a termini dell'articolo 4 dello Statuto, entro trenta giorni dalla costituzione della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati senza limiti di mandati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio. Solo il Consiglio di Amministrazione indicato dal Fondatore elegge nel proprio seno il Presidente e, eventualmente, il Vice-Presidente

Successivamente, dopo il primo triennio l'Assemblea dei "Partecipanti – Fondatori" nomina il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente ed i membri del

Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 2 mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite e non sono previsti rimborsi spese, salvo casi particolari preventivamente autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione e adeguatamente documentate dall'interessato.

Articolo 7

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non siano per Statuto di pertinenza dell'Assemblea dei "Partecipanti- Fondatori".

In particolare:

- propone per l'approvazione dell'Assemblea dei "Partecipanti-Fondatori" entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- approva entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio preventivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti, Fondazioni, persone fisiche e giuridiche nel rispetto delle finalità statutarie;

- propone all'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori" la nomina del Revisore Unico dei Conti;

- stabilisce luogo e data dell' "Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori".

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da 3 (tre) membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata almeno 7 giorni prima della data fissata con mezzi idonei a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza ma è ammessa la partecipazione alle sedute mediante collegamento in videoconferenza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dagli altri membri del consiglio ed inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Articolo 9

Poteri del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in

giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare

nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;

- in caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica;

- convoca e presiede l'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori".

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 10

L'Assemblea dei "Partecipanti - fondatori"

L'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori", della quale sono membri di diritto i soggetti costituenti la Fondazione, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;

- approvare su proposta del Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ai criteri per assumere la qualifica di Partecipante Fondatore, Partecipante Sostenitore;

- approvare il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- nominare il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione dopo il primo triennio dall'istituzione;

- nominare il Revisore Unico dei Conti, dopo il primo triennio dall'istituzione;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea dei "Partecipanti - Fondatori" è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori. Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi titolo. E' ammessa la partecipazione per delega o in videoconferenza.

Articolo 11

Comitato Etico - Scientifico

Il Comitato Etico Scientifico della Fondazione è composto da non meno di 5 (cinque) membri, indicati dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno uno scelto fra medici specialisti delle discipline che rientrano nell'interesse della Fondazione operanti presso

l'Istituto Nazionale Tumori di Milano e di esso ne fanno parte di diritto i fondatori.

I componenti del Comitato Etico - Scientifico durano nella carica un triennio e possono essere riconfermati.

Per il primo triennio i componenti sono indicati con le modalità specificate nell'Atto costitutivo.

Il Comitato Etico - Scientifico provvede, con proprio insindacabile giudizio, a fornire le proprie indicazioni ed il supporto necessario tutte le volte per le quali è opportuno/necessario il coinvolgimento di professionalità o competenze scientifiche specialistiche in relazione alle attività di carattere scientifico, medico o sanitario in genere che la Fondazione potrà realizzare.

Art.12

Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Il primo Revisore Unico è nominato direttamente dai costituenti nella persona del Dottor Riccardo Martines.

Articolo 13

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet, ed ove in tal senso deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a pubblicare su un quotidiano a diffusione almeno regionale, il bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Articolo 14

Destinazione degli utili e

modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Articolo 15

Liquidazione ed estinzione della fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre all'Assemblea dei "Partecipanti-Fondatori" apposita deliberazione, da sottoporre al visto dell'Autorità tutoria e dell'organismo di cui al successivo comma, di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art.6 del D.P.R. n.361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt.11 e segg.), sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei "Partecipanti-Fondatori" avente finalità uguali o analoghe.

Con le medesime modalità potrà essere deliberata la fusione per incorporazione della

Fondazione con istituzioni aventi analoghe o simili finalità.

Articolo 16

Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia in materia di Fondazioni-ONLUS.